



2. LA LEGGE 149/2001: IL SUPERAMENTO DEL RICOVERO IN ISTITUTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il Comitato ONU nota con preoccupazione che la Legge 184/83 (modificata dalla Legge 149/2001) relativa ad adozione e affidamento non è stata attuata su tutto il territorio dello Stato parte e che tuttora vi sono più bambini in istituto che in affidamento. Il Comitato, inoltre, esprime la propria preoccupazione per l'alto numero di bambini che si trovano in istituto a scopo di protezione sociale e talvolta insieme a giovani delinquenti. Inoltre, il Comitato è preoccupato per il fatto che, secondo uno studio del 1998 condotto dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, il periodo di permanenza in istituto può protrarsi molto a lungo, il contatto con le famiglie non sia sempre garantito e che il 19,5% di questi istituti non sia in possesso di regolare autorizzazione. 34. Ai sensi dell'art. 20 della Convenzione, il Comitato ONU raccomanda che l'Italia:

- (a) prenda tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione della Legge 184/83;
- (b) come misura preventiva, migliori l'assistenza sociale e il sostegno alle famiglie in modo da aiutarle ad adempiere il compito di crescere i bambini, attraverso l'educazione dei genitori, la creazione di consulenti e l'utilizzo di programmi comunitari.

(CRC/C/15/Add. 198, punti 33, 34 lett. a) b)

I principi della Convenzione, ed in particolare il diritto di ciascun minore a vivere e crescere in famiglia, hanno trovato applicazione, in Italia, nella Legge 149/2001 «Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile». La Legge 149/2001, proclamando il principio dell'interesse del minore ad avere una famiglia, la riconosce quale ambiente privilegiato per la sua crescita, formazione ed educazione in grado di garantirgli l'esercizio continuativo della relazione affettiva, e definisce una serie di priorità di intervento³². Il diritto del minore a crescere in famiglia non è però un diritto esigibile, in quanto la realizzazione degli interventi previsti dalla suddetta legge (aiuti alle famiglie d'origine, affidamento, ecc.) è condizionata dalla disponibilità delle risorse dello

Stato, delle Regioni e degli Enti Locali³³, e dunque le molteplici opportunità offerte dalla legge non hanno tutte trovato effettiva applicazione o alcune sono state interpretate e realizzate in maniera differente da quanto previsto. L'inciso «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili» fa sì che questi principi, certamente condivisi da tutti sul piano teorico, possano non avere alcuna rilevanza sul piano operativo, in quanto la legge non prevede strumenti per rendere esigibile il diritto da parte delle stesse famiglie o delle associazioni operanti nel settore. Tuttavia, ancora oggi, in mancanza di altre disposizioni, sono fortunatamente ancora in vigore gli articoli 154 e 155 del Regio Decreto 773/1931³⁴, e del relativo Regolamento³⁵, in base ai quali i Comuni sono obbligati ad assistere i minori e gli anziani in difficoltà che non abbiano i mezzi di sussistenza sufficienti per vivere. È dunque possibile pretendere dai Sindaci gli interventi necessari per i minori, che ovviamente non dovrebbero più consistere nel ricovero in istituto, ma in prestazioni rispettose delle esigenze dei minori, volte a preve-

aiuto. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento (art. 1). Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad un'altra famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno (art. 2). Ove non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto. I minori di anni sei possono essere inseriti solo presso una comunità di tipo familiare (art. 2). Il minore di cui sia accertata dal Tribunale per i Minorenni la situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio, è dichiarato adottabile e deve essere adottato da coniugi aventi i requisiti previsti dalla stessa Legge n. 149/2001 (art. 8).

³² Infatti l'art. 1 della Legge 149/2001 prevede che «lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengano, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono [...]». Per quanto riguarda l'affidamento, l'art. 5 prevede che «lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali nell'ambito delle proprie competenze e della nuova Legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria. Lo stesso sostegno previsto nei casi di adozione di minori di età superiore ai 12 anni e ai disabili, non è riconosciuto quale diritto esigibile: infatti il comma 8 dell'art. 6, recita: «Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali possono intervenire nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

³⁴ Regio Decreto 773/1931, Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

³⁵ Regio Decreto 635/1940.

³² Il minore ha diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia d'origine sono disposti interventi di sostegno e di



nire per quanto possibile il loro allontanamento dalla famiglia, come il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà. Si sottolinea, inoltre, che l'obbligo di provvedere ai minori può essere disposto dal Tribunale per i Minorenni e che la Legge 328/2000 non ha abrogato la Legge 2838/1928 concernente gli interventi socio-assistenziali, ancor oggi obbligatori, rivolti ai minori «figli di ignoti», a quelli nati fuori dal matrimonio, alle gestanti e madri in difficoltà.

a) Gli affidamenti familiari e il superamento dell'istituto

La Legge 149/2001, accanto ad un rafforzamento del ruolo della famiglia, prevede che «il ricovero in istituto dei minori deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi». Nell'individuare l'accoglienza familiare quale principio guida del sistema di protezione dell'infanzia, la «chiusura degli istituti» doveva essere la logica e naturale conseguenza di politiche mirate alla valorizzazione del ruolo della famiglia. Nella realtà, l'imperativo del superamento dell'istituto previsto dalla legge ha costituito il cardine di interventi variegati e confusi, che solo in parte hanno portato alla realizzazione del diritto del minore alla famiglia¹⁶. Il ricovero in istituto doveva essere superato mediante sostegni economico-sociali ai nuclei d'origine dei minori, l'affidamento ad una famiglia, l'adozione dei minori privi di assistenza morale e materiale e, secondo l'art. 2 comma 4 della

Legge 149/2001, ove ciò non fosse possibile, «mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia». Nella prassi è prevalsa la considerazione del «ove ciò non sia possibile», e tutto è stato ricompreso nell'assistenza di «tipo familiare». Al 31 dicembre 2005, secondo i dati dell'Istituto degli Innocenti di Firenze erano 14.000 i minori che vivono nelle 2.800 strutture di accoglienza; 515 i minori ospitati ancora nei vecchi istituti e gli affidi risultavano essere 12.845¹⁷. Ciò che di fatto sembra essersi verificato in molti casi è stata la riconversione degli istituti in strutture di accoglienza più piccole. Occorre infatti precisare che, sebbene tra il 2000 ed il 2003 ci sia stata una diminuzione delle strutture presenti sul territorio nazionale e del numero di minori in esse accolti, molti istituti non si sono indirizzati verso la chiusura, ma verso la riconversione in comunità educative, realizzandone a volte anche diverse nello stesso edificio¹⁸. La Legge 149/2001 del resto da un lato individua nelle comunità di tipo familiare l'alternativa all'istituto, dall'altro non le definisce. Nell'indicare che devono essere «caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia»¹⁹ la legge non chiarisce nulla circa i criteri che tali strutture devono soddisfare e non definisce il concetto di «analogo alla famiglia»²⁰. Data l'ambiguità del testo legislativo diversi sono stati i criteri utilizzati per la trasformazione

¹⁶ Questo nonostante fosse stato a suo tempo predisposto, all'interno dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, un apposito gruppo di monitoraggio per valutare, nello spirito della Legge 149/2001 e della Riforma del Titolo V della Costituzione, l'opportunità di adeguate dotazioni finanziarie per avviare, di concerto con le Regioni, programmi e interventi alternativi all'istituzionalizzazione. Questo gruppo di monitoraggio ha predisposto un documento (approvato nel marzo 2004 e recepito dalla conferenza Stato-Regioni nel dicembre dello stesso anno) per un Piano straordinario per la chiusura degli istituti entro il 31 dicembre 2006, che indicava con chiarezza le azioni necessarie al raggiungimento di tale obiettivo: la promozione dell'istituto dell'affido familiare; la promozione dell'adozione; la promozione di forme complementari di accoglienza familiare (adozione mine, famiglie professionali); la promozione di un confronto tra Stato e Regioni per una definizione comune delle tipologie di strutture che accolgono i minori per garantire i livelli minimi omogenei su tutto il territorio nazionale; l'incentivazione delle comunità familiari, intese come quelle in cui è prevista la presenza di una famiglia o di famiglie; l'attivazione di realtà comunitarie diurne e residenziali caratterizzate come servizi specialistici di trattamento della crisi correlata ad esperienze traumatiche intra ed extra familiari (definite «comunità per le emergenze e le crisi»).

¹⁷ Come annunciato nella risposta del Ministro della Solidarietà Sociale On. Paolo Ferrero alla XII Commissione Permanente Affari Sociali della Camera dei Deputati in data 7 novembre 2006, interrogazioni a risposta immediata n. 5-00355 Bocciardo e Di Virgilio: Procedure di affido in seguito all'applicazione della Legge 149/2001.

¹⁸ Significativa, ad esempio, la denuncia del Comitato Associazioni Tutela (comunicato stampa del 28 ottobre 2006 riportato su *Appunti*, novembre-dicembre 2006) secondo cui «per la Regione Marche un istituto di 52 persone è una piccola comunità», in *L'affidamento familiare a scopo educativo: le condizioni per non sottrarre indebitamente i minori ai loro nuclei d'origine, prospettive assistenziali*, n.157/2007.

¹⁹ Art. 2 comma 4 Legge 149/2001.

²⁰ Inoltre la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano cui era demandata l'individuazione dei criteri in base ai quali le Regioni dovevano provvedere alla definizione degli standard minimi delle comunità di tipo familiare e degli istituti (art. 2, comma 5 della Legge 149/2001) ha deliberato, in data 28 febbraio 2002, che i criteri erano quelli previsti dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 riguardante i requisiti delle strutture assistenziali diurne e residenziali, già emanato a norma dell'art. 1 della Legge 328/2000. Tale decreto si è limitato a prevedere per i minori comunità di tipo familiare e gruppi appartamento, inseriti nelle normali case di abitazione, con un numero di utenti che non può essere superiore a sei (art. 3) e strutture a carattere comunitario con un massimo di dieci posti letto più due per le eventuali emergenze (art. 7).

Capitolo III. Ambiente familiare e misure alternative

3° rapporto di aggiornamento 2006-2007



40

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

delle strutture. In questo senso sarebbe fondamentale adottare un'attenta e capillare attività di monitoraggio, affinché la riconversione dei vecchi istituti in comunità familiari sia effettiva e non siano invece introdotte, in modo più o meno arbitrario o fortuito, altre forme di accoglienza simili all'istituzionalizzazione.

Le ricerche²¹ finora realizzate in materia di **affido** hanno evidenziato una diffusa latitanza delle Regioni e degli Enti Locali, che non assolvono, oppure lo fanno in maniera inadeguata, alle precise competenze loro attribuite dalla Legge 184/1983. Sarebbe pertanto necessaria l'assunzione dei necessari provvedimenti (es. leggi regionali, delibere) da parte delle Regioni e dei Comuni, singoli e associati, per realizzare effettivamente il diritto dei minori a crescere in famiglia e rilanciare, anche attraverso finanziamenti mirati, l'istituto dell'affido familiare. Infatti dove amministratori, operatori, magistrati e volontari hanno creduto nell'affidamento e hanno investito e lavorato per la realizzazione di questo intervento, si sono avuti buoni risultati. A titolo esemplificativo si ricorda la D.G.R. 94-4335 del 2006 assunta dalla Regione Piemonte «Approvazione criteri per l'assegnazione contributi ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per le attività delle *Equipe* Adozioni e per la promozione dell'affidamento familiare», con cui sono stati stanziati € 1.500.000 per il rilancio degli affidi e il sostegno delle adozioni difficili²². L'affidamento familiare, così come previsto dalla legge, è un procedimento complesso che prevede l'interazione tra numerosi soggetti, istituzionali e non, coinvolti nel comune obiettivo di dare una risposta concreta alle difficoltà dei nuclei familiari in crisi e alle esigenze dei minori che vi appartengono. Le famiglie, tanto quelle di origine quanto quelle affidatarie, necessitano di un supporto in quanto si trovano ad affrontare innumerevoli problematiche che sorgono nel corso dell'esperienza dell'affido. Partendo dalle esperienze finora realizzate, emerge che le condizioni indispensabili per rilanciare gli affidamenti, sono:

- l'elaborazione per ogni affidamento di uno specifico progetto che deve essere predisposto dagli operatori del Servizio e conosciuto e, per quanto possibile, condiviso da tutti i protagonisti;
- il sostegno degli affidatari e, se necessario, del minore affidato;
- il sostegno della famiglia d'origine durante l'affidamento, fondamentale per la riuscita del progetto, che deve essere finalizzato al massimo recupero possibile delle capacità genitoriali;
- il riconoscimento del ruolo delle associazioni familiari che, nel corso degli affidamenti hanno saputo fornire un valido riferimento ed un supporto educativo, psicologico e sociale alle famiglie che si avvicinano all'affido.

b) La mancata istituzione della banca dati nazionale e il ruolo del Procuratore della Repubblica

La Legge 149/2001 ha previsto all'articolo 40 l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia di una **banca dati nazionale** relativa ai minori dichiarati adottabili, ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale. Tale banca dati, che doveva essere realizzata entro 180 giorni dall'emanazione della stessa legge, aggiornata con cadenza triennale e resa disponibile a tutti i Tribunali per i Minorenni, avrebbe potuto costituire un efficace strumento per il conseguimento del diritto alla famiglia dei minori in stato di adottabilità, ma non è mai stata avviata. Inoltre, come già evidenziato nel Rapporto 2005 e nel Rapporto 2006²³, si constata anche quest'anno come non sia stata ancora istituita sull'intero territorio nazionale un'**anagrafe regionale** dei minori ricoverati nelle strutture residenziali, anagrafe che se costantemente aggiornata consentirebbe un monitoraggio continuo dei minori presenti negli istituti e nelle comunità e una programmazione mirata degli interventi alternativi su questi minori. Questa anagrafe sembrerebbe tuttora attiva unicamente in 6 Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Veneto²⁴, Piemonte, Toscana²⁵. Collegata al sistema della banca dati è la **funzio-**

²¹ Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza *I bambini e gli adolescenti negli istituti per minori* Quaderno n. 33, 2004; Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza *Ogni bambino ha diritto a una famiglia: lo stato di attuazione delle Legge 149/2001* Quaderno n. 39, 2006; Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza *Come cambia la vita dei bambini - Indagine statistica multisecolare sulle famiglie* Quaderno n. 42, 2007.

²² In Piemonte gli affidamenti a terzi e a parenti in corso al 31 dicembre 2005 erano 2223.

²³ 2° Rapporto di aggiornamento 2006, pag. 15.

²⁴ Nella Relazione del 2005 sulla condizione dell'infanzia e adolescenza nella Regione Veneto, vi è un intero capitolo dedicato ai minori che vivono fuori dalla propria famiglia: sia i minori in affido (con provvedimento del Tribunale per i Minorenni), in totale 537, che i minori ospiti di strutture residenziali 1446 nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2004.

²⁵ Coordinamento PIDIDA, *Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e decentramento: l'analisi delle politiche regionali*, giugno 2006, disponibile sul sito www.infanziaedritti.it



ne di controllo e di vigilanza sulle strutture di accoglienza dei minori. Il comma 2 dell'articolo 9 della Legge 149/2001, dispone, infatti, in capo agli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare, il dovere di trasmettere semestralmente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione anche dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche, in modo che egli possa chiedere al Tribunale per i Minorenni di dichiarare l'adottabilità dei minori che risultino in stato di abbandono, e il successivo comma 3 che prevede che il Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni allo stesso fine, ogni sei mesi effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati. Dall'indagine effettuata dal Ministero della Giustizia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali²⁶, pubblicata nell'aprile 2005, emerge che tale funzione in varie Regioni non è stata ancora attuata. Nella Relazione si sottolinea, infatti, come «nessuna informazione è pervenuta dai Tribunali per i Minorenni sulle nuove funzioni di vigilanza affidate al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni» e la gravità di una tale mancanza, «dal momento che al Procuratore viene attribuita una funzione di effettiva garanzia dei diritti del bambino e dell'adolescente a crescere in una famiglia»²⁷. Il mancato espletamento di tale funzione comporta gravi conseguenze, non evidenziate nella Relazione, relativamente all'impossibilità, per alcuni minori ricoverati in istituto, di veder accertato il proprio stato di abbandono quale condizione essenziale per la dichiarazione di adottabilità.

e) I minori con disabilità in istituto

Un problema, purtroppo ancora sottovalutato, ma non per questo di scarsa rilevanza, che emerge anche dalla ricerca del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza è quello dei minori disabili in istituto. Secondo i dati forniti dal Centro il 7% dei 2.633 minorenni presenti negli istituti italiani hanno una o più disabilità²⁸, e si precisa che questo dato non si ri-

ferisce ai minori con disabilità ricoverati presso strutture sanitarie, né ai bambini accolti nei collegi e convitti di istruzione. Data l'esiguità del valore assoluto dei minori con disabilità negli istituti, non vi sono approfondimenti all'interno della ricerca menzionata. Le informazioni raccolte in merito alle strutture e al personale non prendono in considerazione, come indicatore, i bisogni di minori con disabilità. Non ci sono, pertanto, informazioni circa le caratteristiche strutturali degli istituti ospitanti (presenza o meno di barriere architettoniche), la loro capacità ricettiva e di accoglienza effettiva anche nei confronti di minori con disabilità (es. spazi idonei per la mobilità di persone con problemi di deambulazione o con disabilità sensoriale) e la preparazione del personale operante presso tali istituti (conoscenza delle disabilità presenti e del trattamento di cui necessitano, idoneità delle possibili risposte fornibili).

L'indagine effettuata sui minori presenti nelle strutture è carente di informazioni essenziali: per il minore con disabilità, infatti, si limita solo a riportare la tipologia della disabilità (diagnosi medica) e la classe di età di appartenenza all'ingresso in struttura e quella al 30 giugno 2003.

Mancano, dati disaggregati circa le condizioni psico-sociali ed economiche dei genitori, sui motivi dell'istituzionalizzazione, sulla qualità della permanenza del minore in istituto, sulla modalità/quantità degli incontri con i genitori e, infine, sulla presenza di minori stranieri con disabilità. Queste lacune sono gravi perché, di fatto, hanno impedito qualsiasi intervento e progetto personalizzato sul futuro di questi minori per la data limite del 31 dicembre 2006 prevista dalla Legge 149/2001, rallentando l'inserimento in modalità di accoglienza alternative all'istituto.

Non si conoscono infatti documenti ufficiali o piani d'azione che abbiamo previsto specifiche azioni, in modo da arrivare a fine dicembre 2006, con proposte operative per i minori con disabilità accolti negli istituti, con la conseguenza che i bambini accolti vi restano per periodi indeterminati.

Si segnala, a titolo di eccezione, la Delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 41-2003 del 15 marzo 2004 «Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori», che ha definito i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture di tutela della salute mentale di minori, prevedendo la comunità terapeutica, a totale carico sanitario, o comunità riabilitativa psicosociale, in compartecipazione socio-sanitaria.

²⁶ Relazione sullo stato di attuazione Legge 149/2001 Ministero della Giustizia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aprile 2005.

²⁷ Sul punto, nella premessa alla Relazione sullo stato di attuazione Legge 149/2001 Ministero della Giustizia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aprile 2005 si scrive «Siamo sicuri che per la prossima relazione, nella quale saranno utilizzate le informazioni della banca dati [...] sarà possibile fornire notizie sulle attività di controllo degli istituti e delle comunità volte ad evitare la lunga permanenza presso tali strutture di minori che potrebbero essere inseriti in una famiglia adottiva».

²⁸ Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, *I bambini e gli adolescenti negli istituti per minori*, pagg. 51 e ss.



Alla luce di tali considerazioni, e come già evidenziato nel Rapporto 2005 ed in quello 2006, il Gruppo di Lavoro raccomanda:

1. l'assunzione a livello legislativo da parte delle Regioni dei necessari provvedimenti per rendere esigibili gli interventi atti ad assicurare il diritto di ogni minore a crescere in una famiglia, e che gli stessi Enti gestori degli interventi assistenziali (Comuni singoli o associati) predispongano gli atti deliberativi indispensabili per concretizzare tale diritto, definendo le modalità operative;
2. l'attivazione da parte di tutte le Regioni di una anagrafe regionale aggiornata sulla situazione personale e familiare dei minori ricoverati nelle strutture residenziali, comprese le strutture sanitarie e di istruzione a carattere di convitto, realizzata con *standard* di riferimento comuni al fine di facilitare il monitoraggio e una programmazione mirata degli interventi alternativi per questi minori;
3. un effettivo monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge 149/2001, nella parte in cui prevede il superamento dell'istituto e l'utilizzo di interventi di accoglienza del minore e di sostegno dei nuclei familiari alternativi ad esso, con la previsione di meccanismo sanzionatori per gli istituti ancora funzionanti e gli Enti Locali inadempienti. Si sottolinea inoltre la necessità di predisporre un monitoraggio che tenga in debita considerazione le necessità specifiche dei minori con disabilità;
4. l'attuazione delle funzioni di controllo del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 40 della Legge 149/2001, ancora più indispensabile oggi, di fronte ad una scadenza, quella del 31 dicembre 2006, ampiamente superata;
5. l'attivazione, da parte di tutte le Regioni, di comunità terapeutiche e comunità riabilitativa psicosociale per l'accoglienza di minori con patologie neuropsichiatriche e di Comunità di accoglienza specificatamente attrezzate per il trattamento della crisi correlata ad esperienze traumatiche familiari ed extrafamiliari, in grado di lavorare in stretta collaborazione con i servizi sociosanitari per una celere valutazione della recuperabilità genitoriale della famiglia d'origine²⁹.

²⁹ In merito alla diffusione delle comunità per l'emergenza e le crisi, va segnalato con soddisfazione, anche se vi si fa riferimento utilizzando un'altra dicitura (quella di Strutture per il Trattamento dei Minori Abusati), quanto previsto nella stesura delle *Linee Guida regionali in materia di maltrattamento e abuso dei minori* della Regione Abruzzo, giunte ad approvazione del Consiglio regionale con deliberazione n. 58/5 del 31.1.2007. In esse si dice espressamente: «si valorizza la funzione delle Strutture per il Trattamento dei Minori Abusati (STMA) che la Regione, sulla base di appositi standard, individuerà sul territorio regionale, come risorsa qualificata nella presa in carico integrata di situazione complesse di grave maltrattamento ed abuso sessuale. Tali strutture possono garantire, infatti, un intervento articolato e coordinato dal punto di vista clinico ed educativo». Così le Strutture per il trattamento dei minori abusati vi vengono poi descritte: «Le Strutture per il Trattamento dei

Minori Abusati (STMA) si configurano nella rete regionale come servizi di eccellenza specializzati nella pronta accoglienza e nella presa in carico integrata di situazione complesse di grave maltrattamento ed abuso sessuale, attraverso la stretta integrazione degli interventi clinici con quelli educativi e riabilitativi in accordo e su mandato del Servizio Sociale Territoriale competente che rimane titolare del progetto di intervento sul minore. Tali strutture, qualora sia necessario, possono prendere in carico non solo il minore, ma anche i suoi genitori attraverso la gestione degli incontri protetti e la realizzazione di un percorso valutativo e terapeutico sulle problematiche della genitorialità».

³⁰ Nel 2006 è stata organizzata una giornata di formazione e riflessione per le associazioni del Gruppo di Lavoro presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze «Diritto all'identità del minore e diritto alla segretezza del parto», 15 marzo 2006.

³¹ La Corte Costituzionale con sentenza n. 171 del 5 maggio 1994 ha stabilito che «qualunque donna partoriente, ancorché da elementi